

**Motivi e principali argomenti**

I motivi e argomenti principali sono simili a quelli invocati nella causa T-70/10, Feralpi Holding Spa/Commissione e T-83/10, Riva Fire Spa/Commissione.

In particolare, la ricorrente fa valere:

L'incompetenza della Commissione a sanzionare la violazione dell'art. 65 del Trattato CECA a seguito della scadenza di detto Trattato ed in ogni caso ad utilizzare come base giuridica gli artt. 7, par. 1 e 23, par. 2 del Regolamento CE 1/2003 <sup>(1)</sup>.

La violazione dei diritti di difesa della Ricorrente nel corso del procedimento amministrativo previo nella misura in cui la Commissione non ha inviato una nuova comunicazione degli addebiti ma si è limitata a comunicare tramite lettera l'intenzione di voler riadottare la Decisione. Gli Stati Membri non sono stati interrogati né tanto meno hanno partecipato ad un'udienza finale e la Ricorrente è stata posta nell'impossibilità, di fatto, di comunicare la propria posizione alla luce della riadozione della Decisione.

La violazione dell'articolo 65, paragrafo 1, del Trattato CECA nella misura in cui i fatti descritti nella Decisione non configurano un'intesa unica e continuata.

La violazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003, nonché la violazione dei principi di eguaglianza e proporzionalità nella valutazione della condotta della Ricorrente e nella fissazione dell'ammontare dell'ammenda.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 Trattato (GU L 1, del 04.01.2003, pag. 1).

**Ricorso proposto il 23 febbraio 2010 — Chestnut Medical Technologies/UAMI (PIPELINE)****(Causa T-87/10)**

(2010/C 100/98)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

*Ricorrente:* Chestnut Medical Technologies, Inc. (Menlo Park, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti R. Kunz-Hallstein e H. Kunz-Hallstein)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 10 dicembre 2009, caso R 968/2009-2; e
- condannare il convenuto alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio denominativo «PIPELINE» per prodotti della classe 10

*Decisione dell'esaminatore:* rigetto della domanda di registrazione di marchio comunitario

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso

*Motivi dedotti:* violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento del Consiglio n. 207/2009 in quanto la commissione di ricorso ha errato nel valutare che il marchio comunitario richiesto abbia carattere descrittivo; violazione dell'art. 75 del regolamento del Consiglio n. 207/2009 in quanto la commissione di ricorso, non rispondendo ad alcuni argomenti dedotti dalla ricorrente, ha violato l'obbligo di motivazione della decisione.

**Ricorso proposto il 24 febbraio 2010 — Ungheria/Commissione****(Causa T-89/10)**

(2010/C 100/99)

*Lingua processuale: l'ungherese***Parti**

*Ricorrente:* Repubblica di Ungheria (rappresentanti: J. Fazekas, M.Z. Fehér, K. Szíjjártó, agenti)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee